

COMUNE DI CAPANNOLI

Si ricorda che il versamento della seconda rata **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con conguaglio sulla prima rata, è eseguito sulla base delle delibere comunali relative all'anno 2013, adottate entro il 30 novembre 2013 e pubblicate entro il 9 dicembre 2013 sul sito istituzionale di ciascun comune.

Per i comuni che non hanno deliberato le aliquote nell'anno 2013, valgono quelle approvate nell'anno 2012.

Il Decreto Legge n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ed il Decreto Legge n. 133/2013 hanno introdotto alcune novità relativamente agli adempimenti inerenti il versamento della seconda rata IMU.

In particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 9, del Decreto Legge 133/2013 ha **ABOLITO IL VERSAMENTO DELLA RATA DEL SALDO IMU 2013** per le seguenti categorie di immobili:

CHI NON DEVE PAGARE LA RATA DEL SALDO IMU 2013

-abitazione principale e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Sono esclusi dall'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).

OBBLIGO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE entro il 31/12/2013;

-abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE)**, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7); OBBLIGO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE entro il 31/12/2013;

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

-casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014: l'ex coniuge assegnatario è tenuto a dichiarare l'immobile assegnato solo quando il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione di matrimonio, né il comune di nascita;

-gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l'immobile, purchè non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

-**fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

-fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno 2013.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

-per i **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n.201/2011, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**. Il decreto in vigore (salvo modifiche) prevede il versamento del 40 % della differenza tra l'aliquota di base del 7,6 per mille e l'aliquota comunale del 10,6 per mille, da versare entro il 16 gennaio 2014.

L'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).